

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA FUNZIONE
"ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI"**

Premessa

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, anche per la costituzione di uffici comuni, con delega di funzioni da parte degli enti partecipanti, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Nel 2004 i Comuni di Castellavazzo, Longarone, Forno di Zoldo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto e Zoppè di Cadore hanno conferito all'allora Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo la delega per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile a tempo determinato. Con successive provvedimenti la delega è stata rinnovata, sempre a tempo determinate fin al 31.12.2015.

La Regione con Legge regionale n. 18 del 27.04.2012 ha disciplinato le forme associative preposto all'esercizio di funzioni e servizi comunali, in primis quelle fondamentali che i comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti hanno l'obbligo di gestire in forma associata, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010 e dell'art. 16 del D.L. 138/2011, modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012.

Inoltre la Regione Veneto, con legge n. 40 del 28.09.2012 e ss.mm.ii. ha inteso disciplinate attraverso l'istituzione delle Unioni Montane, lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni e servizi nei comuni montani, unitamente alle funzioni di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

A seguito delle normative sopra citate nel 2012 i Comuni di Castellavazzo, Longarone, Forno di Zoldo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto e Zoppè di Cadore hanno individuato la Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo, futura Unione Montana, quale ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunale e hanno conferito alla Comunità Montana la gestione in forma associata della funzione fondamentale "attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi". Le convenzioni sono state rinnovate a tempo determinato fino al 31.12.2022 quando sono state rinnovate a tempo indeterminato.

Si fa presente che con Deliberazione del Consiglio della Comunità (ora Unione) Montana n. 10 del 24.05.2013 è stato approvato "Regolamento per la gestione operativa della funzione di protezione civile della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo";

La presente convenzione tra Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo ed il Comune di _____ (di seguito anche semplicemente "Comune") è finalizzata a disciplinare e regolare le nuove modalità della gestione associata del "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", di seguito denominata "Servizio di protezione civile" individuandone una durata a tempo determinato nel rispetto di quanto richiesto dalla Regione del Veneto.

Tutto ciò premesso e considerato, l'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____

TRA

il Comune di _____ con sede a _____ in via _____ C.F. _____ qui rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. _____

E

l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, con sede a Longarone in Piazza I novembre n. 1 C.F. 80003510254 qui rappresentata dal Presidente pro tempore, sig. Burigo Gianni,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

- 1) Il Comune di _____ e l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, si convenzionano per la gestione in forma associata della funzione di "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", di seguito denominata "Servizio di protezione civile" (funzione fondamentale ex art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.).

Art. 2 - Finalità e contenuto della convenzione

- 1) L'Unione Montana si impegna a svolgere in maniera associata e coordinata l'organizzazione e la gestione della funzione, con la partecipazione dei Responsabili del servizio di ciascun Comune aderente, e provvede ad assicurare l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti di protezione civile, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane, del volontariato, dei mezzi e delle attrezzature a disposizione.
- 2) L'Unione Montana per le attività previste e per il raggiungimento degli obiettivi proposti si avvale dell'Ufficio Associato di Piano che ha l'obiettivo di perseguire l'omogeneità delle procedure amministrative e comportamentali, l'organizzazione ed il coordinamento della funzione.

Art. 3 – Compiti dell'Unione Montana

- 1) L'Unione Montana provvede:
 - a) alla redazione, gestione e aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile;
 - b) istituire un "Ufficio di Piano" con la partecipazione del personale proprio e dei Comuni aderente alla gestione;
 - c) all'attività di supporto ai Sindaci e ai Tecnici comunali nella gestione delle emergenze;
 - d) all'attività di informazione rivolta ai Sindaci e tecnici comunali sul piano intercomunale di protezione civile;
 - e) all'apertura del CCA presso la sede dell'Unione Montana su ordine della Prefettura di Belluno e all'attività di supporto al Presidente del CCA e ai componenti della sala operativa;
 - f) al coordinamento e supporto al volontariato in stretta collaborazione con il Coordinamento delle squadre di Protezione Civile dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo;
 - g) alla gestione della copertura assicurativa dei volontari del Coordinamento;
 - h) alla gestione dei mezzi e delle dotazioni dati in comodato al Coordinamento;
 - i) all'acquisto di nuove dotazioni e di nuovi mezzi per il Coordinamento;
 - j) all'organizzazione delle attività di esercitazione e simulazione di eventi calamitosi finalizzate a verificare le disposizioni contenute nel piano comunale e intercomunale relativamente ad organizzazione e procedure operative e alla partecipazione delle organizzazioni del volontariato;
 - k) alla predisposizione di progetti finalizzati all'ottenimento di contributi (nazionali, regionali, comunitari).

Art. 4 – Compiti del Comune

- 1) Il Comune si obbliga a:
 - a) adottare gli atti normativi generali e regolamentari, proposti dall'Unione Montana, necessari per la gestione della funzione
 - b) collaborare con l'Unione Montana per la redazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, fornendo i dati del Piano Comunale di Protezione Civile
 - c) partecipare attivamente con i propri dipendenti, all'uopo individuati, alle attività dell'Ufficio di Piano.

Art. 5 - Rapporti finanziari

- 1) Per la gestione ordinaria della funzione viene stabilita a carico del Comune una quota associativa fissa di 2 euro/abitante calcolata sulla popolazione dell'anno precedente.
- 2) L'importo della quota annuale di cui al comma 1 potrà essere variato a seguito di decisione da parte della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al Servizio.
- 3) Il Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio le somme di cui al comma 1 ed a trasferire, previa richiesta, il relativo importo all'Unione Montana.
- 4) Al fine di fronteggiare i costi per la realizzazione di investimenti infrastrutturali e strutturali, la Conferenza dei Sindaci può richiedere ai Comuni aderenti al Servizio risorse aggiuntive proporzionate al numero degli abitanti.

Art. 6 - Organizzazione del Servizio

- 1) La gestione operativa della funzione è disciplinata dal Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio della Comunità (ora Unione) Montana n. 10 del 24 aprile 2013.
- 2) L'Unione Montana per la gestione della funzione si avvale dell'Ufficio di Piano composto da personale dipendente dell'Unione Montana e dei Comuni aderenti alla funzione, dotato di specifica professionalità, nel rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, nonché dei vincoli in materia di spesa del personale.
- 3) L'Ufficio di Piano ha l'obiettivo di perseguire l'omogeneità delle procedure amministrative e comportamentali, l'organizzazione ed il coordinamento della funzione.
- 4) L'Unione Montana, qualora necessario e o opportuno, potrà ricorrere ad incarichi professionali ed a collaborazioni esterne, nonché a prestazioni di servizio.

Art. 7 - Forme di consultazione

- 1) La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione.
- 2) E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione Montana.
- 3) Essa verifica periodicamente l'andamento della gestione per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Art. 8 – Durata, modifiche della convenzione e recesso.

- 1) La durata della presente convenzione è di 10 anni, con decorrenza dal 01/05/2025. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata o rinnovata, secondo la vigente normativa.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione o altra modifica dell'assetto ordinamentale dell'Unione Montana si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.
- 3) Le modifiche del presente atto devono essere approvate dai rispettivi Consigli. Sono fatte salve le modifiche e/o gli aggiornamenti che dovessero derivare dall'applicazione di normative comunitarie, nazionali o regionali.
- 4) Ciascuna delle parti può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare. Il recesso è valevole per l'anno solare successivo e comunque con preavviso di almeno 6 mesi

Art. 9 - Protezione dei dati personali

- 1) Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della presente convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

- 2) Per i dati personali che sono oggetto di trattamento nell'esecuzione della presente convenzione il Comune agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre l'Unione Montana agisce in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell'art.28 del GDPR. Istruzioni dettagliate in merito sono riportate nell'allegato A) alla presente convenzione.

Art. 10 - Controversie

- 1) La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
- 2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale territorialmente competente.

Art. 11 - Norme finali e di rinvio

1. La presente convenzione viene redatta in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss. mm. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss. mm.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti.

Il Sindaco
del Comune di _____

Il Presidente
dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo

Allegato A – Allegato Privacy

Il presente Allegato è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e forma parte integrante e sostanziale della convenzione stipulata tra le Parti.

L'Unione Montana si impegna a presentare al Comune garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate per assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo e, dunque, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo e con la sottoscrizione del contratto dichiara di essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario.

Il mancato rispetto da parte del Responsabile primario o del sub-Responsabile del trattamento delle disposizioni di cui al presente Allegato sarà considerato un grave inadempimento del contratto stesso.

OGGETTO

Il presente Allegato disciplina le istruzioni che l'Unione Montana (ivi incluso il trattamento ad opera di eventuale sub-appaltatore o sub-fornitore) si impegna ad osservare nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto del Comune nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto in essere con l'Amministrazione, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati.

DEFINIZIONI

- "Dati Personali dell'Amministrazione": i Dati Personali (nonché i dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679), concessi in licenza o diversamente messi a disposizione, trasmessi, gestiti, controllati o comunque trattati dall'Amministrazione;
- "Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali": tutte le leggi, disposizioni e direttive normative applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei Dati Personali, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, ma non limitatamente, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la normativa di adeguamento italiana, circolari, pareri e direttive dell'Autorità di Controllo nazionale, le decisioni interpretative adottate dallo European Data Protection Board.
- "Contratto": si intende il presente contratto.
- "Misure di Sicurezza": le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
- "Dati Personali": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (interessato) come definita nelle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
- "Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o, qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione.
- " Titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; ovvero l'Amministrazione.
- "Responsabile del trattamento (qui anche "Fornitore")": la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare o del Contitolare del trattamento; ovvero la Ditta appaltatrice, Responsabile primario del trattamento;
- "Sub-Responsabile del trattamento (qui anche "sub-Fornitore")": la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che svolge in forza di contratto scritto con altro Responsabile del trattamento; ovvero il subappaltatore o subfornitore autorizzato dall'Amministrazione, al quale ricorre il Fornitore per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento;
- "Persone autorizzate al trattamento dei dati": persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori o consulenti del responsabile e/o del sub-responsabile siano state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Responsabile primario o del Sub responsabile;
- "Violazione dei dati personali (data breach)": la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- "Incidente di sicurezza": la violazione di sicurezza che comporta la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati e/o informazioni riservate (non dati personali), la violazione e/o il malfunzionamento di misure di sicurezza, di strumenti elettronici, hardware o software a protezione dei dati e delle informazioni.

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

L'Unione Montana ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso della durata della Convenzione al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER IL FORNITORE

I. OBBLIGHI GENERALI DELL'UNIONE MONTANA

1. L'Unione Montana è autorizzata a trattare per conto del Comune i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. A tal fine l'Unione Montana si impegna a:
 - non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell'Amministrazione delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
 - trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate dell'Amministrazione, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione della Convenzione, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
 - adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
 - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (data breach)
 - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
 - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.
3. Il Fornitore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente al Comune, in ragione dell'attività svolta.

II. ISTRUZIONI PER L'UNIONE MONTANA

II.A) Elementi essenziali dei trattamenti che l'Unione Montana è stata autorizzata a svolgere dall'Amministrazione

1. Gli elementi essenziali del trattamento sono contenuti nel presente documento, nella convenzione e nei suoi allegati, nonché nei documenti tecnico – funzionali che saranno rilasciati dal Comune unitamente al verbale di affidamento in ragione delle prestazioni richieste in corso di esecuzione contrattuale.
2. In particolare, i citati documenti conterranno la materia disciplinata, la natura e finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di Interessati.
3. Salvo quanto dovesse essere previsto nei documenti di cui al presente paragrafo, le Parti si danno reciprocamente atto che, alla data di efficacia del presente Allegato:
 - le attività che prevedono il trattamento dei dati del Comune sono descritte nella Convenzione;
 - la natura e lo scopo del trattamento, tenuti conto i requisiti di legittimità stabiliti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, è descritta nella Convenzione;

II.B) Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti del Comune

1. Il Responsabile del trattamento si impegna a:
 - trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto della Convenzione;
 - trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate impartite dal Comune con il presente Allegato e con eventuali istruzioni documentate aggiuntive. Qualora l'Unione Montana reputi che un'istruzione sia, o possa essere, contraria alla Normativa in materia di protezione dei dati, ivi incluso il GDPR, deve informarne immediatamente il Comune;
 - trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate dal Comune di cui al precedente comma anche nei casi di trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
 - garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR.

- garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività della Convenzione;
- garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù della presente Convenzione: i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte del Fornitore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dall'Amministrazione;
- tenere conto nell'esecuzione delle attività contrattuali dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by default) anche mediante l'ausilio delle istruzioni documentate impartite dal Titolare del trattamento;
- conferire all'Amministrazione comunale eventuale copia dei dati personali dei dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori o altro personale del Fornitore nel corso delle attività oggetto della Convenzione esclusivamente per finalità relative all'esecuzione delle attività contrattuali ed amministrativo-contabili oltre che per la sicurezza delle sedi e dei sistemi.

II.C) Obblighi dell'Unione Montana nell'ambito dei diritti esercitati dagli Interessati nei confronti del Comune.

1. L'Unione Montana deve collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovvero alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
2. L'Unione Montana deve dare supporto, in tale attività, affinché il riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati avvenga senza giustificato ritardo.
3. A tal fine l'Unione Montana deve adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto del Comune completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR (cfr. successivo paragrafo III del presente Allegato) e mettere tale registro a disposizione dell'Amministrazione affinché si possa ottemperare senza ingiustificati ritardi alle istanze formulate dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR.
4. Qualora gli Interessati esercitino un diritto previsto dal GDPR trasmettendo la relativa richiesta al Fornitore, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre tre giorni dalla ricezione, per posta elettronica al Comune.

II.D) Obblighi dell'Unione Montana che ricorre a sub-Fornitori

1. L'Unione Montana può ricorrere a sub-Fornitori per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento esclusivamente nei casi in cui abbia ricevuto espressa autorizzazione scritta dall'Amministrazione.
2. Nell'ipotesi in cui l'Unione, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, abbia designato un sub-Fornitori, l'Unione e il sub-Fornitori dovranno essere vincolati da un accordo scritto recante tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente convenzione e relativi Allegati e di cui alle ulteriori eventuali istruzioni documentate aggiuntive impartite dall'Amministrazione.

III. IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL FORNITORE

1. L'Unione Montana è obbligata a predisporre, conservare, aggiornare - anche con l'ausilio del proprio Responsabile della protezione dei dati - un registro, in formato elettronico di tutte le categorie di attività relative al trattamento (o ai trattamenti) svolti per conto del Titolare del Trattamento, come prevede l'art. 30, comma 2, del GDPR.

IV. OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del trattamento assiste e collabora pienamente con il Comune nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR.

IV.A) Misure di sicurezza.

1. L'Unione Montana deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR. I criteri per la valutazione del rischio devono essere previamente condivisi e approvati dal Comune. Tali misure comprendono tra le altre:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
2. L'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo si obbliga ad adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR)].

IV.B) Obblighi del Responsabile nelle ipotesi di violazione dei dati personali (“data breach”)

1. L'Unione Montana in qualità di Responsabile Esterno deve assistere e collaborare pienamente con l'Amministrazione, nelle attività di adempimento di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR in materia di violazioni di dati personali.

IV.C) Obblighi del Responsabile Esterno nella valutazione d'impatto del rischio di violazioni dei Dati Personali.

1. Per svolgere la valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali l'Amministrazione può consultarsi con il proprio Responsabile della protezione dei dati (art. 35, comma 2, del GDPR).
2. L'Unione Montana si impegna ad assistere l'Amministrazione, a livello tecnico e organizzativo, nello svolgimento della valutazione d'impatto, così come disciplinata dall'art. 35 del GDPR, in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (di seguito anche “PIA”) o dell'aggiornamento della PIA.

V. ULTERIORI OBBLIGHI DI GARANZIA DEL FORNITORE DEL TRATTAMENTO.

1. L'Unione Montana in qualità di Responsabile Esterno si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali siano precisi, corretti e aggiornati durante l'intera durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito Responsabile, o da un sub-Fornitore da lui autorizzato, nella misura in cui il Responsabile sia in grado di operare in tal senso.
2. L'Unione Montana si impegna a trasmettere all'Amministrazione tutte le informazioni e la documentazione che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere durante la Convenzione al fine di verificare la conformità del Responsabile (o del sub-Responsabile) con il presente Allegato, le Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e le Misure di sicurezza.

VI. MODIFICHE DELLE LEGGI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'eventualità di qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), l'Unione Montana collaborerà con il Comune, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti durante l'esecuzione della Convenzione.